OSARE LA SPERANZA

Progetto cofinanziato da

UNIONE EUROPEA

Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

MINISTERO DELL'INTERNO

FONDO ASILO IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale, Obiettivo nazionale . Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

PROGETTO - GESTIRE L'ACCOGLIENZA FORMARE I TERRITORI

In collaborazione con

IRES PIEMONTE

OSARE LA SPERANZA

Progetto cofinanziato da

UNIONE EUROPEA

Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

MINISTERO DELL'INTERNO

FONDO ASILO IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale, Obiettivo nazionale . Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

PROGETTO - GESTIRE L'ACCOGLIENZA FORMARE I TERRITORI

In collaborazione con

IRES PIEMONTE

Da un'idea di Donatella Giunti.

Testi: Laura Furno, Roberta Valetti con la collaborazione di Manuela Spadaro
Grafica e strisce: Mirza Sokolija
Consulenza giuridica: Laura Furno
Approfondimenti: Martina Sabbadini, Roberta Valetti con la collaborazione di Silvia Genetti

Questo fumetto è stato realizzato con la collaborazione gratuita dell'Associazione CHIAROETONDO A.P.S.

Si ringrazia per l'aiuto nella raccolta delle storie: C. Bove, A. D'Angelo, V. Melchionda, F. Prunotto, A. Soggia

La versione on-line si trova sul sito "Lo Stato per i Nuovi Cittadini", http://www.nuovicittadini-prefto.it/ e sul sito dell'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo in Piemonte, www.piemonteimmigrazione.it/

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/

Introduzione

OSARE LA SPERANZA
(Don A. Gallo)

Tre storie a fumetti per raccontare percorsi di vita e di inserimento sociale di richiedenti asilo, ma soprattutto di uomini, donne e bambini giunti in Italia con motivazioni e percorsi diversi e accomunati dallo stesso iter burocratico e dal desiderio di avere un futuro nel nostro Paese. Ciascun racconto è ispirato ad una storia vera e illustra le attività di accoglienza e supporto ai percorsi di integrazione che devono essere garantite secondo i principi costituzionali riportati nella Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione.
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/carta-dei-valori-della-cittadinanza-e-dellintegrazione

Tali principi e valori riguardano in primo luogo la dignità della persona, i suoi diritti e doveri. Sul punto la carta afferma che "*l'Italia è impegnata perché ogni persona sin dal primo momento in cui si trova sul territorio italiano possa fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni sociali. Al tempo stesso, ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi. Alle condizioni previste dalla legge, l'Italia offre asilo e protezione a quanti, nei propri paesi, sono perseguitati o impediti nell'esercizio delle libertà fondamentali*."
Inoltre nel documento si valorizzano i diritti sociali.
In tema di diritto al lavoro si stabilisce che "*L'Italia tutela e promuove il lavoro in tutte le sue espressioni, condanna e combatte ogni forma di sfruttamento umano. L'immigrato, come ogni cittadino italiano, ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto ed ogni lavoro deve svolgersi in condizioni di sicurezza per la salute e l'integrità della persona*. Per quanto riguarda il diritto alla salute nella Carta si legge che "*Cittadini e immigrati hanno diritto ad essere curati nelle strutture pubbliche.I trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della sua dignità, e tenendo conto della sensibilità di ciascuno*".
Ampio risalto è dato anche al diritto all'istruzione stabilendo che "*L'insegnamento è diretto alla formazione della persona e promuove la conoscenza dei diritti fondamentali e l'educazione alla legalità*".
Le tre storie intendono raccontare percorsi di vita in cui tali principi sono stati rispettati.

Indice

STORIA DI FATOU 1
STORIA DI UDDIN E SHABIR 9
STORIA DI VICTORIA, CATHY E THIMOTHY 15
APPROFONDIMENTI 19

STORIA DI FATOU

TIRA, TIRA!

TORINO, QUARTIERE AURORA, 2019

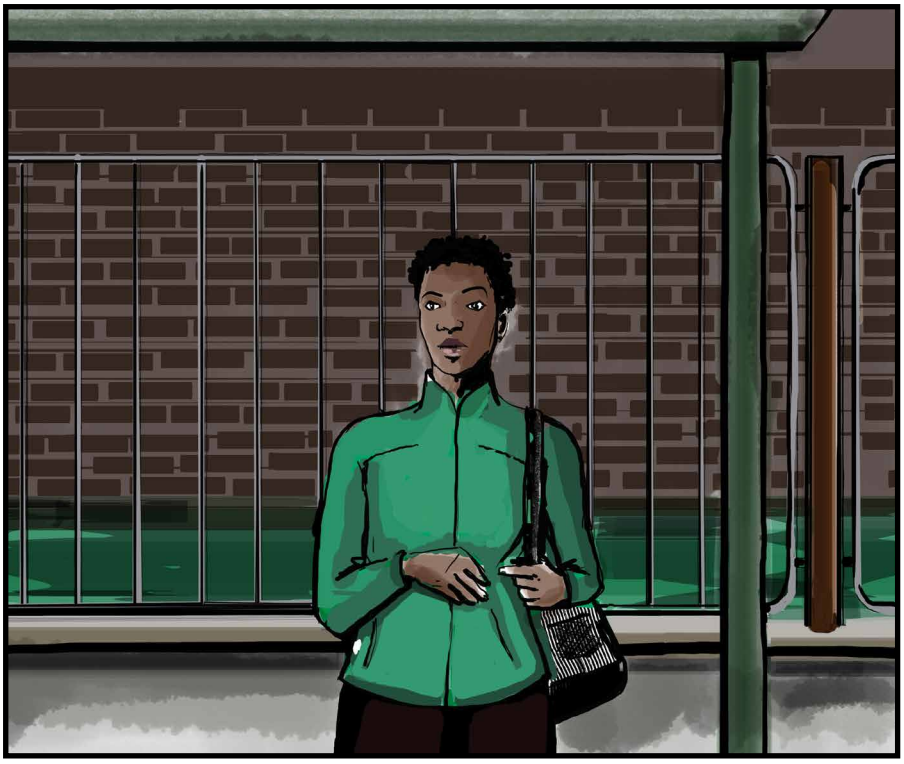

QUANT'È UN GIRO INSIEME?"

PER FORTUNA ARRIVA IL BUS. SE PENSO CHE LA MIA VITA AVREBBE POTUTO ESSERE QUESTA...

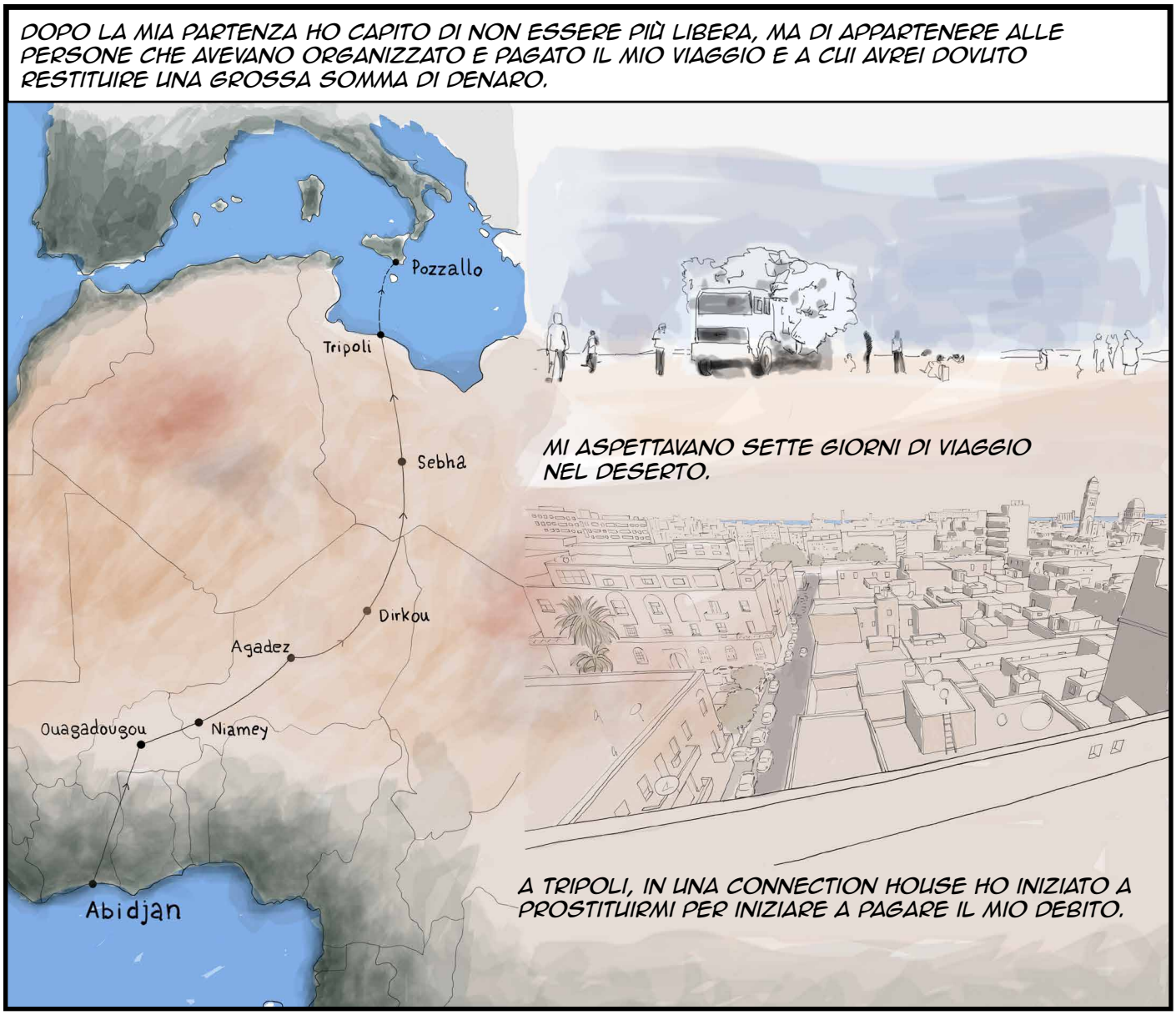

Vai a pagina 21 per approfondire il fenomeno della ***tratta****.*

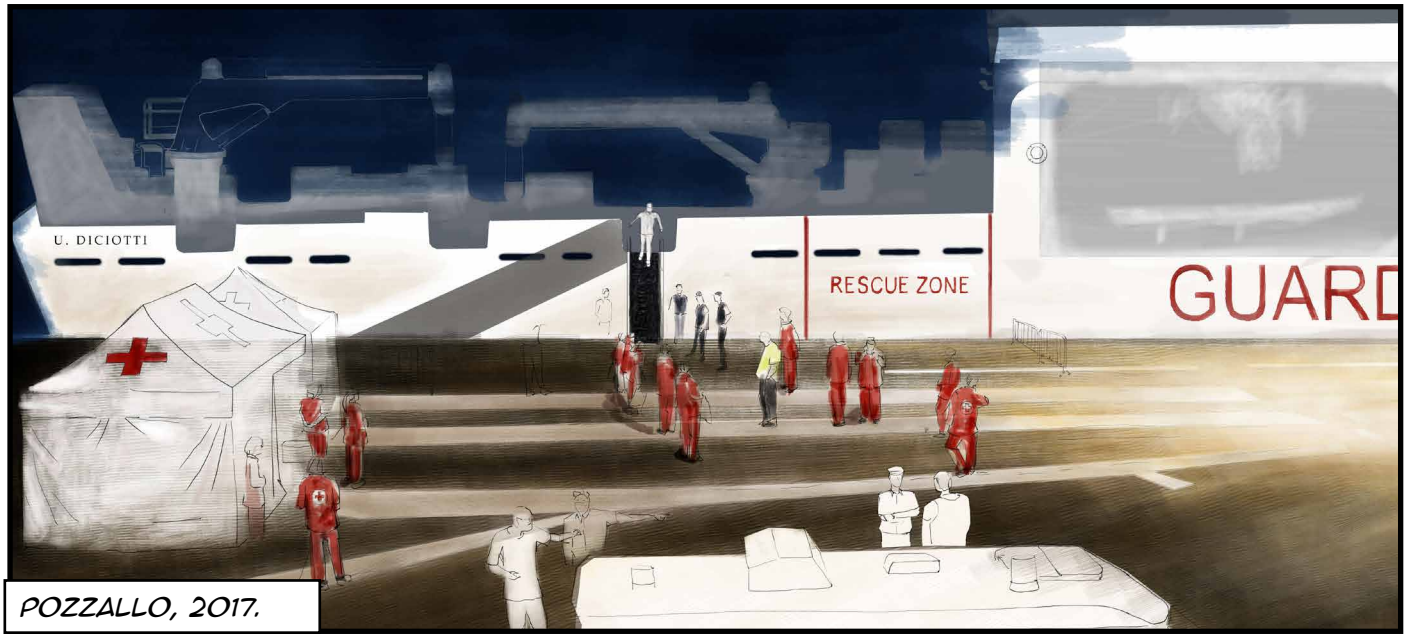

Vai a pagina 20 per sapere cosa è il ***sistema hotspot****.*

Vai a pagina 20 per sapere cosa è un ***CAS****.*

Vai a pagina 19 per sapere cosa è la ***Commissione Territoriale****.*

Vai a pagina 21 per sapere cosa è un ***ente antitratta****.*

Vai a pagina 21 per sapere cosa sono i ***CPIA****.*

FORZA, FATOU, FORZA!
IL MIO PRIMO ALLENAMENTO.

QUELLA SQUADRA DI CALCIO HA CAMBIATO IL MIO MODO DI VEDERE LE COSE. MI SONO SENTITA PARTE DI UN GRUPPO A CUI POTEVO DARE IL MIO CONTRIBUTO.

DA QUEL MOMENTO HO INIZIATO A STUDIARE ITALIANO.

Vai a pagina 22 per sapere cosa è il ***tirocinio****.*

Vai a pagina 19 per sapere che cosa è la ***protezione internazionale****.*

STORIA DI UDDIN E SHABIR

CASTELLAMONTE, 2019.

SÌ, IN BANGLADESH... MA IO HO SEMPRE VISSUTO IN BARCA CON I MIEI GENITORI E I MIEI FRATELLI. CUCINAVAMO E VIVEVAMO SEMPRE IN BARCA E CI SPOSTAVAMO TRA I VARI VILLAGGI SUL FIUME.
COSA FACEVANO I TUOI GENITORI PER VIVERE?

VENDEVAMO OGGETTI DI ARTIGIANATO E FACEVAMO SPETTACOLI CON I SERPENTI CHE TENEVAMO IN BARCA IN PICCOLI RECIPIENTI.

PURTROPPO LA POPOLAZIONE CHE VIVE NEI VILLAGGI NON ACCETTA QUELLI COME ME.
HO PROVATO A SCENDERE SULLA TERRA FERMA PER LAVORARE MA QUANDO SCOPRIVANO CHE SONO UN BEDE MI CACCIAVANO.
NON HO DECISO IO DI NASCERE BEDE, HO FATTO DI TUTTO PER CAMBIARE LA MIA VITA, E NON AVEVO ALTRA SCELTA CHE LASCIARE IL MIO PAESE.
CHE VIAGGIO HAI FATTO PER VENIRE IN ITALIA?

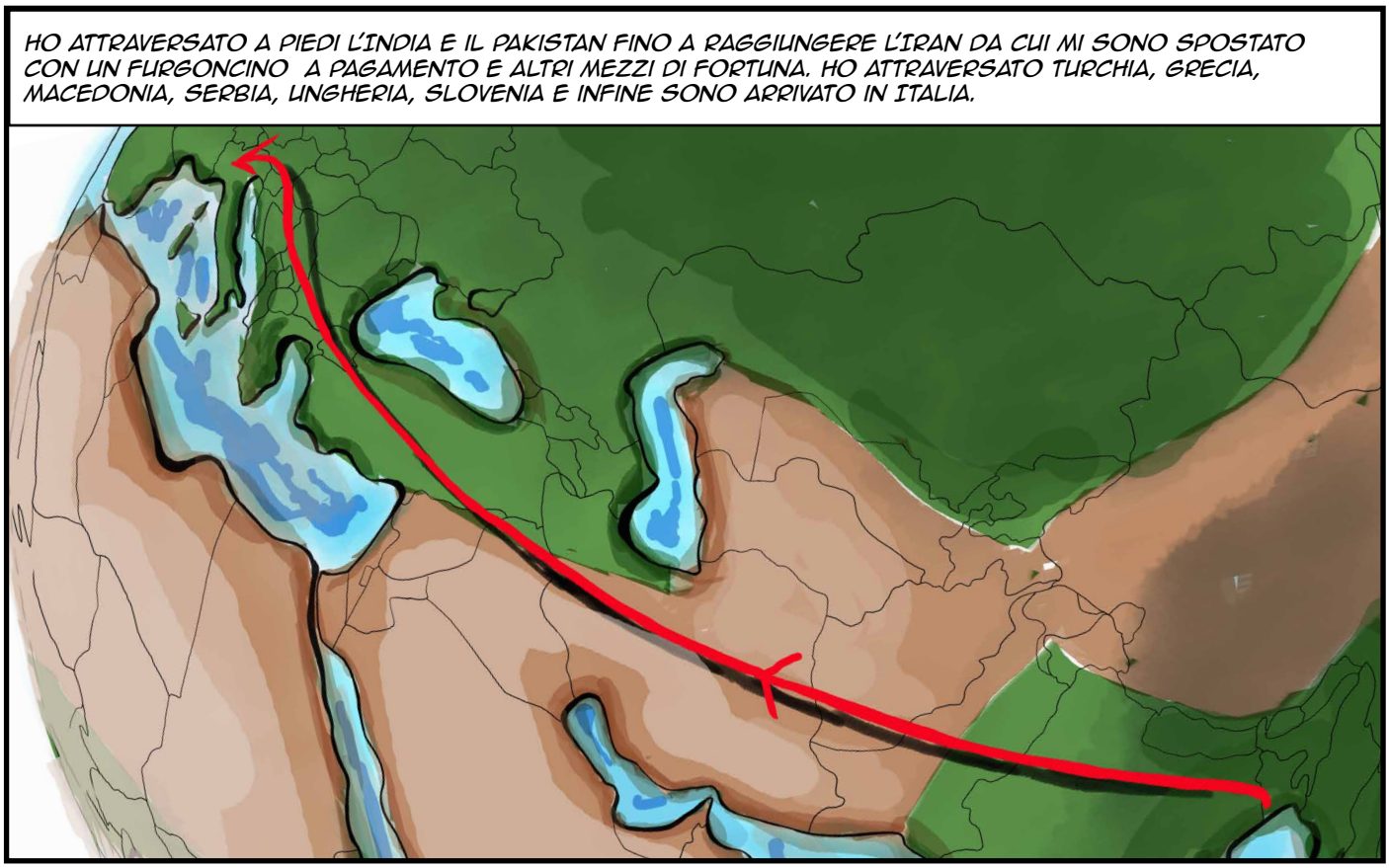
HO ATTRAVERSATO A PIEDI L'INDIA E IL PAKISTAN FINO A RAGGIUNGERE L'IRAN DA CUI MI SONO SPOSTATO CON UN FURGONCINO A PAGAMENTO E ALTRI MEZZI DI FORTUNA. HO ATTRAVERSATO TURCHIA, GRECIA, MACEDONIA, SERBIA, UNGHERIA, SLOVENIA E INFINE SONO ARRIVATO IN ITALIA.

Vai a pagina 19 per sapere cosa fare in caso di ***rigetto della domanda di protezione internazionale.***

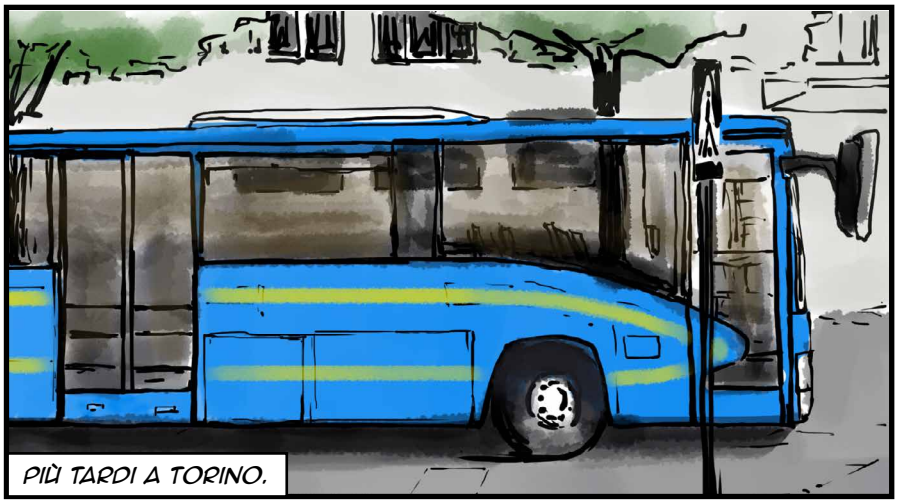

Vai a pagina 19 per sapere cosa si intende per ***domanda reiterata di protezione internazionale.***

Vai a pagina 19 per sapere come si svolge l'audizione davanti alla ***Commissione Territoriale****.*

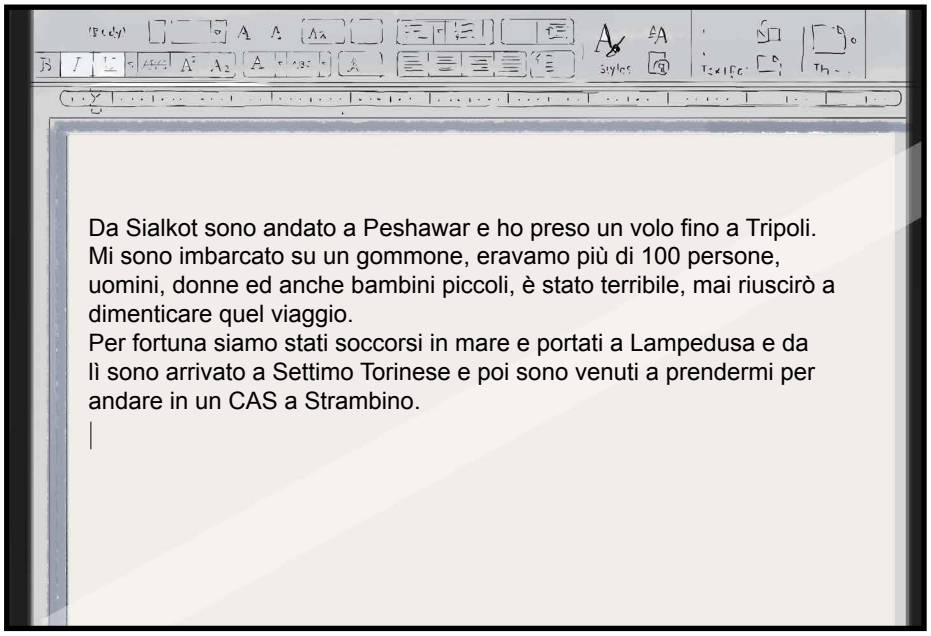

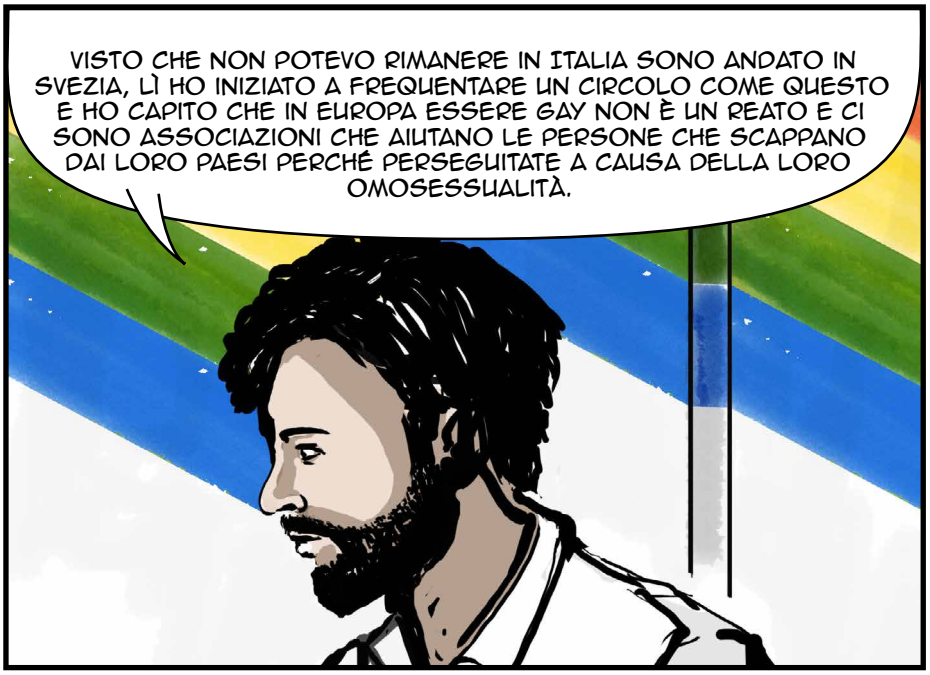

Vai a paxgina 20 per sapere cosa prevede il ***Regolamento Dublino****.*

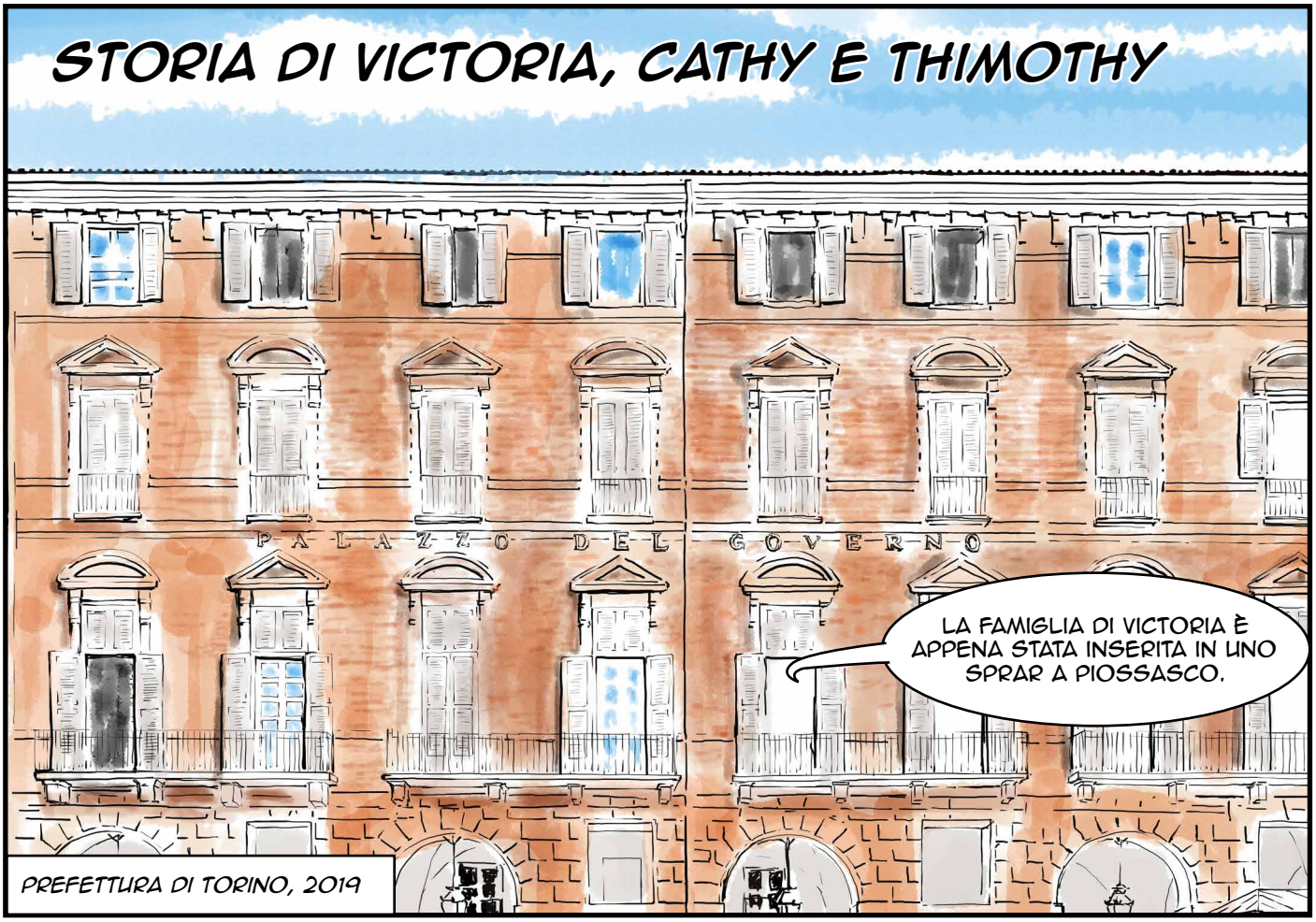

Vai a pagina 20 per sapere cosa è il ***Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati***.

LUI ERA UN ATTIVISTA DELL'S.C.N.C. È STATO ARRESTATO DIVERSE VOLTE PER LA SUA MILITANZA POLITICA.
POI HANNO DECISO DI SCAPPARE,SONO ANDATI PRIMA IN NIGERIA DOVE SONO STATI ACCOLTI IN UNA FAMIGLIA PER ALCUNI MESI, LUI HA LAVORATO COME MECCANICO. LA BAMBINA ERA MOLTO PICCOLA.
DOPO ALCUNI MESI HANNO DECISO DI LASCIARE ANCHE LA NIGERIA E SONO ARRIVATI IN ITALIA ATTRAVERSO NIGER E LIBIA.

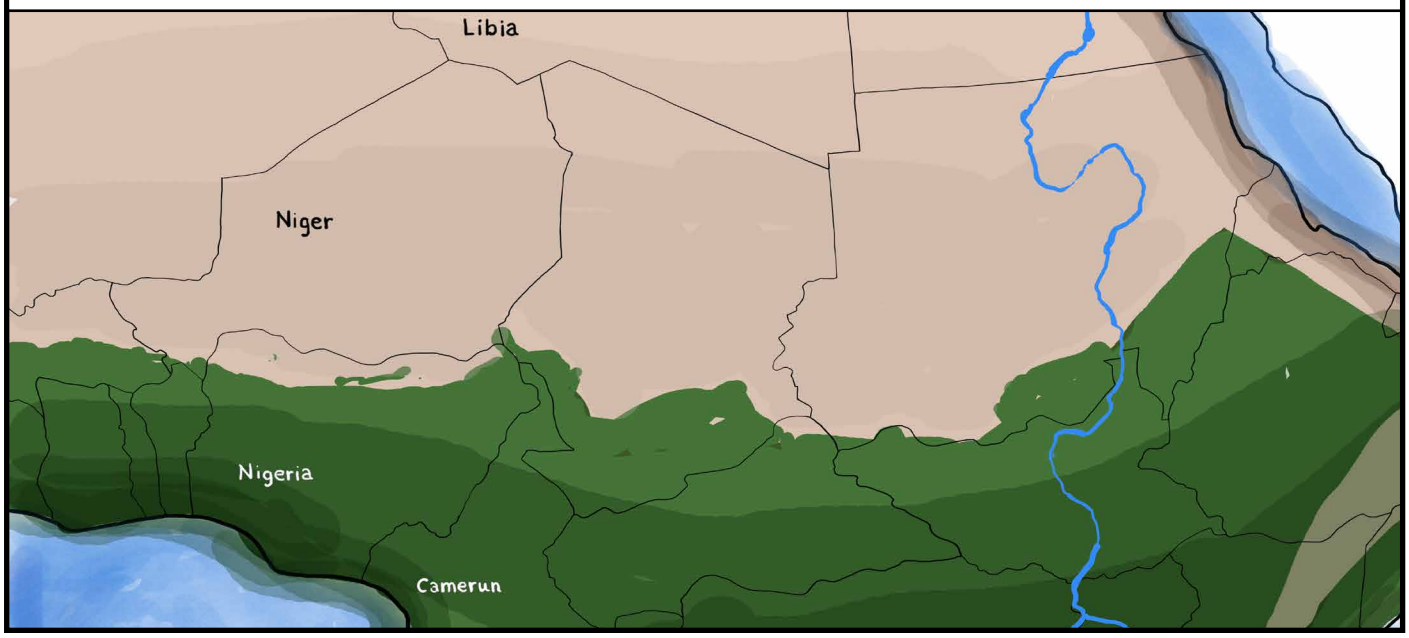

SÌ, MA LA COSA PARTICOLARE È CHE LORO SONO STATI DIVISI ALLA PARTENZA E LEI E LA BAMBINA ERANO SU UN BARCONE MENTRE LUI SU UN ALTRO.

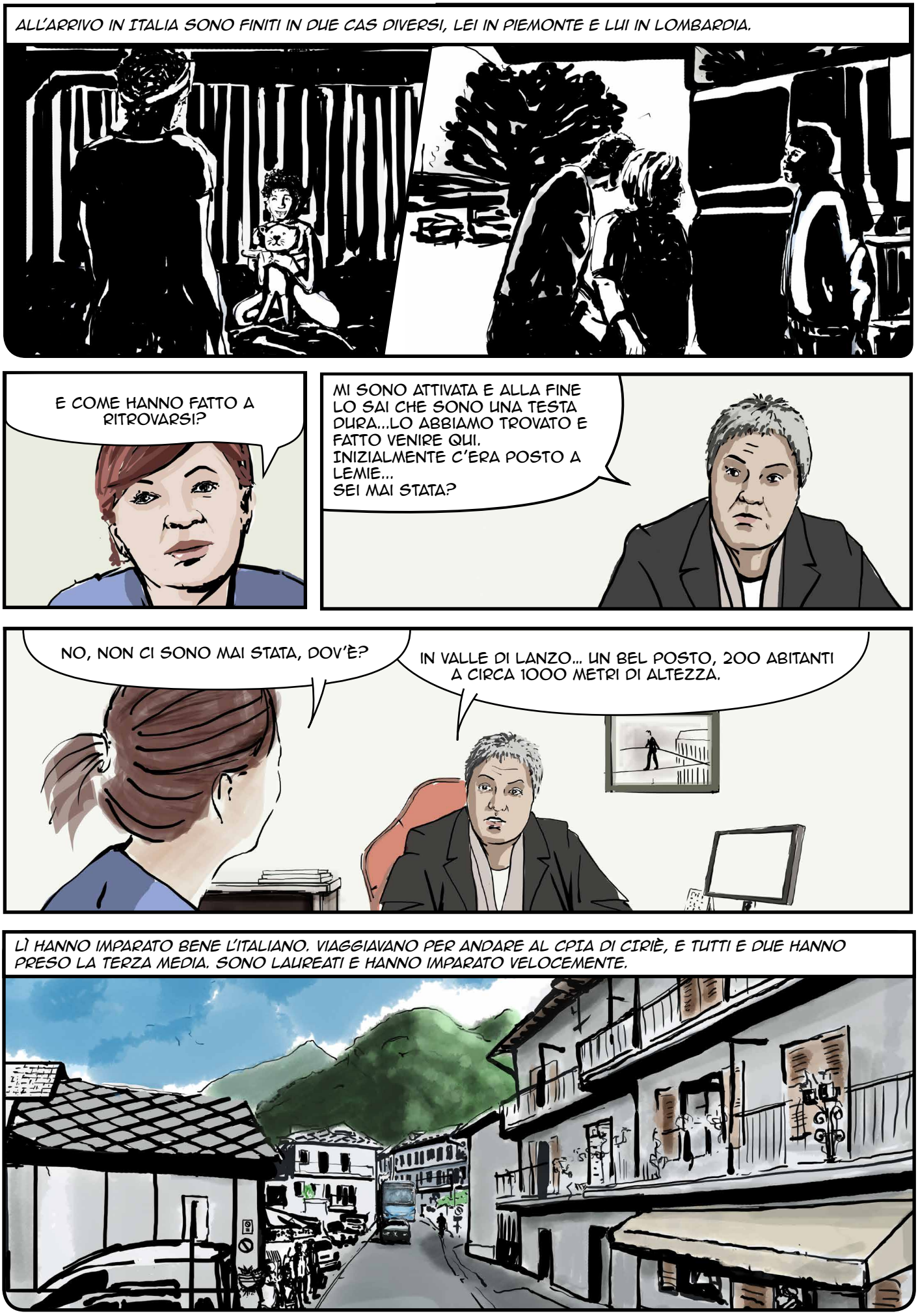

*Vai a pagina 21 per sapere cosa sono i **CPIA**.*

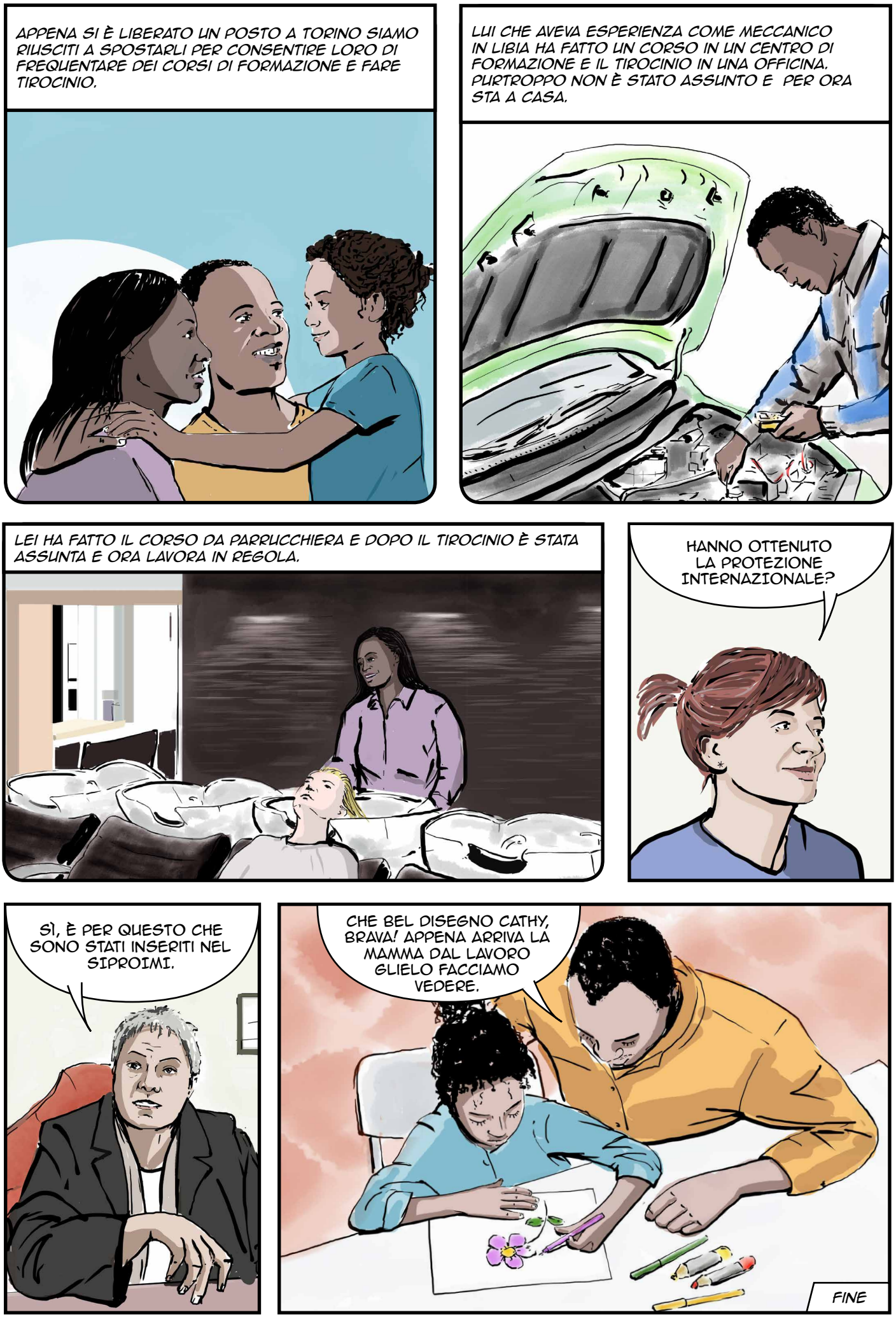
APPENA SI È LIBERATO UN POSTO A TORINO SIAMO RIUSCITI A SPOSTARLI PER CONSENTIRE LORO DI FREQUENTARE DEI CORSI DI FORMAZIONE E FARE TIROCINIO.
LUI CHE AVEVA ESPERIENZA COME MECCANICO IN LIBIA HA FATTO UN CORSO IN UN CENTRO DI FORMAZIONE E IL TIROCINIO IN UNA OFFICINA. PURTROPPO NON È STATO ASSUNTO E PER ORA STA A CASA.
LEI HA FATTO IL CORSO DA PARRUCCHIERA E DOPO IL TIROCINIO È STATA ASSUNTA E ORA LAVORA IN REGOLA.
HANNO OTTENUTO LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE?
SÌ, È PER QUESTO CHE SONO STATI INSERITI NEL SIPROIMI.
CHE BEL DISEGNO CATHY, BRAVA! APPENA ARRIVA LA MAMMA DAL LAVORO GLIELO FACCIAMO VEDERE.
FINE

Che cos'è la protezione internazionale?

La protezione internazionale rappresenta il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi e che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Che cosa sono le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale?

Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale (CT) sono organi amministrativi con sede presso le Prefetture con il compito di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale del richiedente, sulla base del racconto della propria vicenda personale e dei motivi che lo hanno costretto a lasciare il Paese di cittadinanza o di dimora.

Le Commissioni Territoriali operano sotto il controllo della Commissione Nazionale Asilo (che ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale già riconosciuti dalle CT, nonché di coordinamento, aggiornamento e formazione dei componenti delle Commissioni).

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 220/2017 in vigore dal 31 gennaio 2018 è stata delineata la nuova composizione delle Commissioni Territoriali che attualmente sono composte da 4 funzionari amministrativi con poteri istruttori, da un funzionario di carriera prefettizia con funzioni di Presidente e da un esperto in materia di protezione internazionale e tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR.

Come si svolge l'audizione del richiedente asilo?

L'audizione del richiedente si svolge davanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale in una lingua da lui indicata. e con l'assistenza di un interprete. Il richiedente ha l'obbligo di comparire personalmente e di consegnare tutti i documenti in suo possesso pertinenti alla sua domanda, incluso il passaporto. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, alla presenza del componente funzionario amministrativo, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero non lo rendano possibile o l'interessato ne faccia richiesta per gravi motivi. In presenza di richiedente vulnerabile perché portatore di particolari esigenze, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. La Commissione Territoriale può comunque omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda in relazione agli elementi da lui forniti. In base alle norme introdotte con la L. 46 del 2017, il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Il richiedente può proporre un'istanza motivata e chiedere di non avvalersi della videoregistrazione. Della trascrizione o della verbalizzazione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile ed in ogni caso, tramite interprete.

Che cosa si intende per domanda reiterata di protezione internazionale?

Per domanda di protezione internazionale "reiterata" si intende una domanda presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente. La nuova domanda deve contenere nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine.

Cosa fare in caso di diniego o rigetto della domanda di protezione internazionale?

In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente.

Per la presentazione del ricorso è necessaria l'assistenza di un avvocato, ma il richiedente privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, personalmente o tramite l'avvocato incaricato. Il ricorso deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale, ovvero nel termine ridotto di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dalla Commissione Territoriale secondo una procedura accelerata.

Il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso.

La presentazione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fatta eccezione per le ipotesi in cui il ricorso è proposto contro la decisione della Commissione Territoriale che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale oppure avverso la decisione adottata a seguito di procedura accelerata, ed in questi ultimi casi il provvedimento impugnato può essere sospeso dal Tribunale previa presentazione di apposita istanza.

Il richiedente autorizzato a permanere sul territorio a seguito della presentazione del ricorso ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, tranne nell'ipotesi in cui si trovi trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio.

Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale può essere presentato sia nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella speciale, sia nel caso in cui sia stata riconosciuta al richiedente una forma di protezione, ma lo stesso ritenga di aver diritto ad una protezione maggiore.

Che cosa prevede il cd "Regolamento Dublino"?

Il Regolamento Dublino è una disposizione europea che stabilisce i criteri con i quali viene individuato lo Stato competente per per l'esame della domanda di protezione internazionale.

I criteri devono essere applicati secondo il seguente ordine gerarchico:

1. **criteri familiari:**

- è competente ad esaminare la domanda lo Stato che ha autorizzato a soggiornare come beneficiario della protezione internazionale un familiare del richiedente oppure che ha in esame la domanda di protezione internazionale di una un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine, purché gli interessati abbiano espresso consenso scritto in tal senso;
- è competente per l'esame di più domande presentate da più familiari simultaneamente lo Stato che sarebbe competente per il maggior numero di domande oppure lo Stato competente per il membro più anziano della famiglia;

2. **criteri relativi ai permessi di soggiorno:**

- se il richiedente è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto di ingresso è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto e se il richiedente è titolare di più permessi d soggiorno o più visti è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto più lungo o con scadenza più lontana. Tali criteri si applicano anche se il permesso di soggiorno è scaduto da meno di 2 anni ed il visto da meno di 6 mesi;
- se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 2 anni ed il visto è scaduto da più di 6 mesi è competente lo Stato in cui è presentata la domanda;

3. **criterio relativo al soggiorno o ingresso illegale:**

- è competente il primo Stato dell'Unione europea di cui il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera.

Che cosa sono gli Hot Spot?

Gli "hotspot" (o punti di crisi) sono strutture allestite per svolgere le procedure di registrazione ed identificazione dei migranti sbarcati sulle coste italiane o salvati in mare. L'identificazione avviene tramite la raccolta delle impronte digitali.

Che cosa sono i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria)?

Il sistema ordinario di accoglienza prevede l'istituzione da parte del Ministero dell'Interno di Centri governativi di Prima Accoglienza per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica della persona straniera.

Nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei Centri di Prima Accoglienza a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere organizzata in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. Dal 2014, in seguito al consistente aumento degli arrivi di persone richiedenti asilo via mare è stato allestito un vero e proprio sistema di Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) capillare su tutto il territorio organizzato dai Prefetti in accordo con il Ministero dell'Interno.

Che cos'è il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)?

Le norme introdotte con L. 132/2018 stabiliscono che attualmente potranno accedere al SIPROIMI ("*Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori non accompagnati*"):

- i titolari di protezione internazionale;
- i minori non accompagnati;

- i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;
- i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati;
- i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per motivi umanitari che al 5 ottobre 2018 già si trovavano ospitati in una struttura SPRAR e fino alla conclusione del progetto.

I richiedenti asilo invece sono accolti unicamente nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o nei centri governativi di prima accoglienza.

Che cosa è il fenomeno della tratta?

La tratta di esseri umani, punita dall'art. 601 c.p., è una pratica che consiste nel forzare o indurre una persona a fare ingresso o a soggiornare sul territorio per sfruttarla a fini lavorativi, sessuali, nell'accattonaggio, nel compimento di attività illecite o per sottoporla al prelievo di organi.

La legge punisce penalmente questo comportamento, prevedendo una pena detentiva compresa tra otto e venti anni.

La tratta si distingue dal favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, nel quale lo straniero non è destinato allo sfruttamento (anche se non si deve escludere che, una volta giunto in Italia, sia sottoposto a violenza e sfruttamento).

A partire dal 2015, la richiesta d'asilo è diventata il più importante canale d'accesso in Italia e in Piemonte per le vittime di tratta provenienti dall'Africa sub-sahariana. Questo ha determinato la presenza di vittime della tratta (soprattutto donne) nel sistema di accoglienza per i richiedenti asilo.

La legge italiana considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza.

Per favorire l'emersione e l'identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale ed il loro rapido invio al Sistema Antitratta, l'UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo hanno elaborato le Linee Guida per L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, che stabiliscono delle Procedure Operative Standard che le Commissioni Territoriali devono adottare nell'esame di queste particolari domande.

Molto spesso le donne provenienti dall'Africa Subsahariana vengono fatte entrare in Europa da organizzazioni criminali internazionali per destinarle alla prostituzione forzata. Le donne, alla ricerca di migliori opportunità di vita, contraggono un debito per il viaggio di 30-35.000 euro. Per arrivare in Europa il percorso prevede il passaggio attraverso il Niger e il deserto libico fino alla costa mediterranea. La permanenza in Libia, nelle cosiddette connection house, è spesso molto lunga e le donne vengono violentante e costrette a prostituirsi per cominciare a pagare il debito che hanno contratto per il viaggio.

Alla partenza ricevono istruzioni sui contatti da prendere una volta arrivate in Italia dove vengono avviate alla prostituzione. Molte volte le loro sfruttatrici in Italia sono donne.

Cos'è un ente antitratta?

Il TU Immigrazione prevede, per le persone straniere che decidono di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di un'organizzazione criminale, la possibilità di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Questo programma può essere gestito soltanto dagli enti antitratta.

Gli enti antitratta sono enti locali o enti privati iscritti in una apposita sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iscrizione al registro è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità e competenze e alla disponibilità di adeguate strutture organizzative.

Che cosa è il CPIA?

CPIA significa Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti.

I CPIA sono scuole statali istituite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che offrono ai cittadini italiani e stranieri servizi e attività per l'educazione in età adulta.

Possono iscriversi cittadini e cittadine italiani e/o stranieri che abbiano compiuto i 16 anni di età.

L'offerta formativa dei CPIA si articola principalmente su tre ambiti:

- percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Alla fine del percorso e a seguito di un test finale viene rilasciato un certificato di livello A2 del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, spendibile ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno (Accordo di Integrazione e Permesso di Soggiorno CE);

- percorsi di istruzione di primo livello articolati in due periodi didattici: il primo finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo (ex licenza media) e il secondo al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione (DM 139/2007);
- percorsi di alfabetizzazione funzionale (corsi di lingue straniere, di informatica di base, ecc.).

Le lezioni si svolgono con diversi orari (mattino, pomeriggio, pre-serale e serale) per permettere a tutti di frequentare i corsi.

I corsi iniziano nel mese di settembre o di ottobre. È possibile accedere anche se i corsi sono già iniziati. È meglio informarsi presso il CPIA più vicino.

Per maggiori informazioni:

http://www.istruzionepiemonte.it/cpia/

https://www.petrarca.eu/copia-di-corsi-di-italiano-l2

Che cosa è il tirocinio?

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non viene considerato come rapporto di lavoro subordinato. È una misura formativa che consente ai tirocinanti una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l'ente promotore (es: università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.

Non è previsto un compenso ma una indennità minima, che quindi non contrasta con il percepimento dell'indennità disoccupazione.
I tirocini sono disciplinati nello specifico dalle singole Leggi Regionali.

Vi sono diverse tipologie di tirocini:

1. "curriculari", previsti all'interno di un percorso di apprendimento formale di tipo universitario o scolastico;
2. i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro, per le persone prive di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi (disabili o richiedenti asilo);
3. i tirocini formativi e di orientamento per cittadini stranieri maggiorenni, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel Paese d'origine, per un periodo minimo di 3 mesi ed un massimo di 12 proroghe comprese, entro l'anno dal conseguimento di un titolo scolastico nel paese di origine (l'ingresso in Italia per lo svolgimento del tirocinio è disciplinato fuori quota dall'art. 27 T. U. Immigrazione).